

REGOLAMENTO (CE) N. 2905/2000 DELLA COMMISSIONE**del 29 dicembre 2000****relativo all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità europea di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Svizzera e del Liechtenstein**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2000/239/CE del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione elvetica, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno aprire, per l'anno 2001, i contingenti annuali previsti al punto III, paragrafi 1 e 3, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione elvetica, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica ⁽⁴⁾, denominato qui di seguito «l'accordo».
- (2) I contingenti annuali previsti al punto III, paragrafi 1, dell'accordo devono essere aumentati del 10 % per l'anno 2001, ai sensi del punto III, paragrafo 2.
- (3) Il contingente annuale per i prodotti delle voci NC 2202 10 00 ed ex 2202 90 10, come previsto al punto III, paragrafo 3, dell'accordo, è stato interamente utilizzato e, per conseguenza, deve essere aumentato del 10 % per l'anno 2001, come previsto al punto III, paragrafo 3, terzo trattino.
- (4) Le disposizioni preferenziali previste dall'accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, sono state estese al Principato del Liechtenstein, mediante un accordo addizionale approvato dal regolamento (CEE) n. 2840/72 del Consiglio, del 18 dicembre 1972 ⁽⁵⁾, e per conseguenza le disposizioni previste dal presente regola-

mento devono ugualmente applicarsi ai prodotti originari del Liechtenstein.

- (5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2787/2000 ⁽⁷⁾, ha codificato le disposizioni in materia di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati seguendo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti comunitari per le importazioni dei prodotti originari della Svizzera e del Liechtenstein, che figurano nell'allegato al presente regolamento, sono aperti in esenzione di dazio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

Per le importazioni dei prodotti delle voci NC 2202 10 00 ed ex 2202 90 10, in eccesso rispetto al contingente in esenzione di dazio si applica un dazio del 9,1 %.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni previste dagli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.

⁽⁵⁾ GU L 300 del 31.12.1972, pag. 188.

⁽⁶⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 330 del 27.12.2000, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Tabella 1

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione	Quantità aggiuntive (tonnellate)	Dazi doganali applicabili
09.0911	1302 20 10	Sostanze petiche, pectinati e pectati allo stato secco	660	Esente
09.0912	2101 11 11	Estratti, essenze e concentrati con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %	2 040	Esente
09.0913	2101 20 20	Estratti, essenze e concentrati a base di tè o di mate	144	Esente
09.0914	2106 90 92	Preparazioni alimentari/altre, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	1 020	Esente

Tabella 2

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione	Volume	Dazi doganali applicabili nell'ambito del contingente	Dazi sulle quantità in eccesso al contingente
09.0916	2202 10 00 ex 2202 90 10 (Code TARIC 10)	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti Altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero	82 500 000 litri	Esente	9,1 %